



Comune di Ponte San Pietro

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30.05.2002

Art. 1



Comune di Ponte San Pietro

Principi generali

1. Il Comune di Ponte San Pietro, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, e di mantenere in contenute dimensioni il contenzioso in materia tributaria.

Art. 2

Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento delle imposte e delle altre entrate tributarie comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.
2. L'accertamento delle imposte e delle altre entrate di cui al comma 1, può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

Art. 3

Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalle norme sull'accertamento dei singoli tributi:
 - a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior imponibile, superiore al cinquanta per cento dell'imponibile definito;
 - b) se la definizione riguarda accertamenti parziali.
3. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni. Ai sensi del Capo IV del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, la riduzione ad un quarto del minimo si applica anche per le sanzioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, informazioni ed elenchi.



Comune di Ponte San Pietro

Art.4.

Competenza degli uffici

1. Competente alla definizione è il responsabile individuato nelle forme previste dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 5

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
- a) D'ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento
 - b) su istanza del contribuente dopo la ricezione dell'avviso di avvio del procedimento di accertamento, ovvero dopo la ricezione di richieste di informazioni o chiarimenti.

Art.6

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il funzionario responsabile prima della notifica dell'avviso di accertamento e in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio può inviare al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
- a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione
 - c) il tributo oggetto dell'accertamento
 - d) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento
 - e) sinteticamente, gli elementi che hanno determinato l'avvio del procedimento di verifica;
 - f) l'avvertimento che la mancata comparizione determina il mancato avvio del procedimento.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento per adesione.



Comune di Ponte San Pietro

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Allo stesso modo non riveste carattere di obbligatorietà l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio.

Art.7

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuate verifiche può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 6. può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con l'adesione.

3. L'istanza deve essere consegnata all'ufficio a mezzo raccomandata r.r. o mediante consegna diretta e deve indicare:

- a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del contribuente
- b) gli estremi (data e protocollo) della richiesta di informazioni ovvero dell'invito a definire l'accertamento o dell'avviso di accertamento. In sostituzione degli estremi degli atti può essere allegata copia degli stessi;
- c) l'eventuale recapito telefonico o di telefax del Contribuente.

4. E' necessaria un'apposita istanza per ogni singolo atto di imposizione notificato in relazione al quale il contribuente intenda iniziare la procedura di accertamento con adesione.

5. I termini per l'impugnazione sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente ; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche a mezzo fax o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.



Comune di Ponte San Pietro

Art. 8

Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente il giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data oppure se comprovate da eventi o cause di forza maggiore.

Art. 9

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Art. 10

Perfezionamento della definizione

La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione ed è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 9, mediante versamento diretto al tesoriere del Comune ovvero mediante versamento in conto corrente postale.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia nelle forme stabilite nel verbale di accertamento con adesione del contribuente.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la



Comune di Ponte San Pietro

documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento per adesione.

4. Con determinazione del funzionario responsabile possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento di cui ai commi 1 e 2 .

Art. 11

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 10 , comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia , previsti dall'art. 10 , comma 2.

Art. 12

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Art. 13

Norme finali

1. Il presente regolamento, approvato in forza di quanto previsto dall'art. 50 del 27 dicembre 1997, nr. 449, entra in vigore il primo luglio 2002 . L'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicato con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.



Comune di Ponte San Pietro

mod.01

Al _____

Ponte San Pietro, li _____

Prot. nr. _____

Definizione degli accertamenti con l'adesione del contribuente: Avvio del procedimento ..

Responsabile del procedimento sig _____

Organo competente all'emanazione del provvedimento _____

Gentile signor _____

Le comunico che questo Ufficio ha attivato la verifica sugli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per la definizione dell'accertamento relativo all'imposta/tassa di seguito specificata:

tipo imposta o tassa

anno

Dagli elementi finora acquisiti risultano le seguenti irregolarità:

- mancata presentazione della dichiarazione;
- incompletezza dei dati riportati nella dichiarazione;
- dati della dichiarazione non conformi alle risultanze degli atti e delle informazioni in possesso di questo ufficio;
- ritardata presentazione della dichiarazione;
- omesso versamento;
- versamento insufficiente;
- ritardata esecuzione del versamento;



Comune di Ponte San Pietro

mancata risposta alla richiesta di informazioni o di documenti;

(altro:specificare) _____

Ove la S.V. fosse interessata a definire l'accertamento rinunciando alla proposizione del ricorso avanti alla Commissione tributaria, Le ricordo che il regolamento comunale consente l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per la definizione dell'accertamento con adesione la S.V. potrà presentarsi presso lo scrivente Ufficio rivolgendosi al sottoscritto responsabile del procedimento il giorno _____
_____. La mancata comparizione determina la decadenza dalla facoltà di definire l'accertamento con adesione.

Distinti saluti

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE